

A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - **Deliberazione n. 1209 del 7 luglio 2009 – Presa d'atto della Convenzione Ministero del Lavoro - Regione Campania per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga ed autorizzazione al Dirigente del Settore Ormel per la sottoscrizione della Convenzione tra Regione Campania ed INPS per la gestione degli ammortizzatori sociali.**

PREMESSO

- che l'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria per il 2009) prevede che "in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali";
- che l'art. 19 – comma 9 – del D.L. 185 del 29/11/08, convertito con modificazioni, con Legge n. 2 del 28/01/09, modificato dall'art.7-ter della L.33 del 09/04/09 disciplina il potenziamento e l'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;
- che il comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile 2009, n.33 prevede che "il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale" e che "in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo (...) il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale";
- che il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009, prevede, all'articolo 7-ter, comma 3 che "le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa";
- che la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2009, dispone la messa a disposizione da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet, alla Direzione Ammortizzatori Sociali e Incentivi alla Occupazione, nonché a tutti i servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nel rispetto delle norme previste dalla legge in materia di sicurezza e trasferimento dei dati;
- che la Regione ha stipulato un accordo quadro con le Parti sociali per definire le misure anti crisi e le linee guida delle politiche del lavoro regionali per fronteggiare la crisi occupazionale;
- che è stato stipulato un accordo tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Campania in data 16 aprile 2009 finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere sui fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale e ad attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse di FSE-POR per la realizzazione di politiche

attive in favore degli interessati;

- che l'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province Autonome ed il Governo in data 12 febbraio 2009, prevede che, fermo restando il sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, relativamente ai trattamenti in deroga, le risorse nazionali, destinate al pagamento delle quote maggioritaria del sostegno al reddito e dei contributi figurativi, siano incrementate da un contributo regionale, derivante da risorse del Fondo Sociale Europeo e/o da risorse proprie (della Regione), da destinare ad azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito;

- che l'accordo del 16 aprile 2009 tra la Regione Campania ed il Ministero prevede che la Regione possa stipulare, senza oneri aggiuntivi, apposita convenzione con l'INPS per regolare l'erogazione del contributo a proprio carico, relativamente alla quota di sostegno al reddito (Allegato A);

- che il Regolamento CE 1081/2006 all'art 11, paragrafo 3, prevede l'ammissibilità delle spese relative ad "indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una operazione e certificate al beneficiario";

- che con D.G.R. n. 256 del 13.02.2009 si sono disposte misure di contrasto alla crisi economico-occupazionale in Regione Campania prevedendo interventi aggiuntivi alla programmazione nazionale anticrisi;

- che con D.G.R. n. 397 del 06.03.2009 si sono disposte l'integrazione e l'attuazione della D.G.R. 256/09 definendo ulteriori elementi per la piena operatività delle misure regionali anticrisi e lo stanziamento di ulteriori risorse;

- che il Tavolo Istituzionale per gli Ammortizzatori Sociali, già in data 11 marzo 2009, in riferimento alla quota parte delle risorse finanziarie assegnate provvisoriamente alla Regione Campania, ha autorizzato la concessione o la proroga della CIGS in deroga;

- che il 27 aprile 2009, in applicazione della convenzione sottoscritta tra Ministero e Regione Campania, è stato convocato il tavolo Istituzionale per gli Ammortizzatori sociali che ha autorizzato la concessione dei trattamenti in deroga;

- che nelle more della sottoscrizione della Convenzione tra la Regione Campania e l'Inps, il Ministero ha sollecitato alla Regione Campania l'assenso alla concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla Regione Campania, ai sensi della convenzione di cui Allegato A del presente documento, quale condizione sine qua non alla concessione di detti trattamenti;

- che su sollecitazione dell'Assessore al Lavoro, tale assenso è stato dato per il tramite del Dirigente del competente Settore Ormel con note nn. 396692 del 07.05.2009, 472723 del 29.05.2009, 399313 del 08.05.2009, 472742 del 29.05.2009, 399322 del 08.05.2009, 0403836 dell'11.05.2009 e 423180 del 14.05.2009, 470114 del 28.05.2009;

TENUTO CONTO

- che dal Ministero è stata proposta una bozza di Convenzione-tipo tra le Regioni e l'Inps che prevedeva modalità per l'utilizzo delle risorse F.S.E. aggiuntive a quelle a valere sul F.N.O. rispetto alle quali le Regioni si sono riservate;

- che un lavoro di studio e approfondimento rispetto alle previsioni della Convenzione è stato fatto dagli uffici della Regione Campania, con il supporto di Tecnostruttura delle Regioni, ed ha portato alla modifica della stessa;

- che con nota prot. 1525/09/coord del 04.06.2009, il coordinatore tecnico della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca presso Tecnostruttura delle Regioni ha trasmesso al Ministero del

lavoro ed alle Regioni, un nuovo schema di convenzione contenete emendamenti alla Convenzione-tipo che le Inps territoriali avevano trasmesso alle Regioni per la stipula;

- che lo stesso è stato oggetto di ulteriori approfondimenti da parte del Settore Ormel, che ha provveduto ad elaborare un'ulteriore schema di Convenzione (Allegato B);

RITENUTO

- di dover prendere atto della Convenzione sottoscritta tra il Ministero e l'Assessore al Lavoro della Regione Campania (Allegato A);

- di prendere atto della schema di Convenzione con l'INPS (Allegato B);

- di dover autorizzare il Dirigente del Settore Ormel alla sottoscrizione dello schema di Convenzione con l'Inps (Allegato B).

- che con successivo atto di Giunta si provvederà alla determinazione delle risorse del FSE da assegnare quale contributo regionale per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

propone e la giunta a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto della Convenzione sottoscritta tra il Ministero e l'Assessore al Lavoro della Regione Campania (Allegato A);
- di prendere atto degli accordi istituzionali;
- di prendere atto dello schema di Convenzione con l'Inps;
- di autorizzare il Dirigente del Settore Ormel alla sottoscrizione dello schema di Convenzione con l'Inps (Allegato B);
 - che con successivo atto di Giunta si provvederà alla determinazione delle risorse del FSE da assegnare quale contributo regionale per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;
- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività: all'A.G.C. 17, al Settore 04 e 06 della A.G.C. 17, all'Autorità di gestione FSE per l'acquisizione del parere di competenza, al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino



ALLEGATO A

*Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali*

16/4/09

**ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E
DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE CAMPANIA**

VISTO l'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.203 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 19 del decreto legge n.185/2008, convertito dalla legge n.2/2009 e successive modificazioni;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni in data 12 febbraio 2009;

VISTA la delibera CIPE del 6 marzo 2009;

CONSIDERATO il processo di condivisione avviato tra Stato, Regioni e Commissione Europea relativamente al modello definito nell'Accordo citato per la partecipazione dei POR FSE alle iniziative per far fronte alla crisi;

CONSIDERATA l'opportunità di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive, anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione;

RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Campania un accordo finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere su fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale e ad attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse di FSE – POR per la realizzazione di politiche attive a favore dei lavoratori interessati ;

V

Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Campania convengono quanto segue:

- 1) Nell'ambito della prima ripartizione di risorse, vengono destinati 59 milioni di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati.
- 2) A valere sui fondi di cui al capoverso precedente viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
- 3) Fermo restando il sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, il trattamento di cui al punto precedente è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito. Il predetto contributo viene posto a carico del FSE - POR. La Regione può stipulare, senza oneri aggiuntivi, apposita convenzione con l'INPS per regolare l'erogazione del contributo posto a proprio carico, previo trasferimento da parte della Regione delle risorse necessarie all'INPS medesimo.
- 4) Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3), la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure calcolata sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
- 5) Fermo restando il sostegno al reddito calcolato secondo la vigente normativa, il trattamento di cui al punto 1), ai sensi di quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 19 citato nelle premesse, può essere integrato mediante interventi adottati dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, e dai fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276/2003.
- 6) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato



sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.

- 7) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Campania – Assessorato al Lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga, in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 6). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite della percentuale indicata al punto 2) e delle relative risorse finanziarie.
- 8) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 9) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 6), ad erogare la quota di indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite della percentuale indicata al punto 2) e delle relative risorse finanziarie.
- 10) L'INPS eroga i trattamenti di sostegno al reddito di cui alla presente intesa - per la quota imputata ai fondi nazionali - previa sottoscrizione da parte del lavoratore interessato di apposita dichiarazione di disponibilità. L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva e della operatività della dichiarazione di disponibilità.
- 11) La Regione, in applicazione della normativa di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legge n.185/2008 convertito con legge n. 2/2009 dà disposizione ai servizi competenti di comunicare all'INPS eventuali rifiuti da parte dei lavoratori a partecipare ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ad un corso di formazione o riqualificazione o ad accettare una offerta di lavoro congrua. L'INPS comunica contestualmente – tramite la cooperazione applicativa – alla Regione ed al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'avvenuta decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito.
- 12) Fermo restando quanto definito nel punto 1 dell'accordo del 12.2.2009, il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione Campania e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di 50 milioni di euro a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1), anche al fine dell'aggiornamento del presente Accordo.


dieci e cinquanta nove 

- 13) Il Ministero mette a disposizione della Regione Campania ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.
- 14) L'operatività dell'intervento del POR-FSE per la quota del 30% di cui al punto 3, avrà luogo sulla base degli esiti positivi dell'approfondimento tecnico con la Commissione europea sui dettagli delle modalità di attuazione dei principi già condivisi dalla medesima Commissione. Nel frattempo la copertura integrale del sostegno al reddito è assicurata a carico dei fondi nazionali previsti dal presente Accordo nell'ambito delle disponibilità annuali allo scopo finalizzate, fermo restando l'impegno del Governo di cui al punto 1 dell'Accordo sancito nella Conferenza Stato Regioni del 26 febbraio 2009.

**Il Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sen. Pasquale Viespoli**



**L'Assessore all'istruzione, formazione e
Lavoro della Regione Campania
Corrado Gabriele**



CONVENZIONE INPS - REGIONE CAMPANIA

CONVENZIONE

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS) in persona del Direttore Regionale per il,
in ragione della carica ed agli effetti del presente atto,

REGIONE CAMPANIA nella persona.....che interviene nel
presente atto in qualità di

PREMESSO

- che l'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria per il 2009) prevede che "in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali";

- che il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile

2009, n.33 all'art. 19 disciplina il potenziamento e l'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

- che il comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile 2009, n.33 prevede che "il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale" e che "in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo (...) il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale";

- che il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009, prevede, all'articolo 7-ter, comma 3 che "le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa";

- che la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2009, dispone la messa a disposizione da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di una banca dati

informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet, alla Direzione Ammortizzatori Sociali e Incentivi alla Occupazione, nonché a tutti i servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nel rispetto delle norme previste dalla legge in materia di sicurezza e trasferimento dei dati;

- che la Regione ha stipulato un accordo quadro con le Parti sociali per definire le misure anti crisi e le linee guida delle politiche del lavoro regionali per fronteggiare la crisi occupazionale;

- che è stato stipulato un accordo tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Campania in data 16 aprile 2009 finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere sui fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale e ad attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse di FSE-POR per la realizzazione di politiche attive in favore degli interessati;

- che l'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province Autonome ed il Governo in data 12 febbraio 2009, prevede che, fermo restando il sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, relativamente ai trattamenti in deroga, le risorse nazionali, destinate al pagamento delle quota maggioritaria del sostegno al reddito e dei contributi figurativi, siano incrementate da un contributo regionale, derivante da risorse del Fondo Sociale Europeo e/o da risorse proprie (della

Regione), da destinare ad azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito;

- che l'accordo del 16 aprile 2009 tra la Regione Campania ed il Ministero prevede che la Regione possa stipulare, senza oneri aggiuntivi, apposita convenzione con l'INPS per regolare l'erogazione del contributo a proprio carico, relativamente alla quota di sostegno al reddito;

- che il Regolamento CE 1081/2006 all'art 11, paragrafo 3, prevede l'ammissibilità delle spese relative ad "indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una operazione e certificate al beneficiario";

Le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione che regola tra INPS e Regione Campania le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga di cui alla normativa citata in premessa, con la finalità di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al reddito del lavoratore.

2. In particolare si definiscono le modalità organizzative gestionali e tecniche al fine di assicurare l'erogazione da parte INPS dei seguenti servizi:

2.1. erogazione dei trattamenti in deroga ai lavoratori *comprensivi dell'indennità di partecipazione a un percorso di politica attiva*;

- 2.2. rendicontazione della relativa spesa, a valere sulle singole fonti di finanziamento;
- 2.3. monitoraggio della spesa;
- 2.4. accesso alla banca dati Inps dei percettori di trattamento di sostegno al reddito (art. 19 comma 4 L. 2/2009).

Articolo 2

(Disponibilità fondi per il pagamento dei trattamenti in deroga)

1. L'Inps, senza oneri aggiuntivi per la Regione, eroga il trattamento di sostegno al reddito in deroga, per la quota a valere *sul Fse ed eventuali risorse proprie (in seguito Fondo regionale)*, integrata con le risorse derivanti dal "Fondo nazionale attribuite alla medesima Regione" (in seguito Fondo nazionale).
2. Le risorse a valere sul fondo nazionale di cui all'articolo 1 dell'accordo MLPS – Regione del 16 aprile 2009 sono rese disponibili ad Inps da appositi decreti interministeriali. Su tale fondo verrà imputata l'intera contribuzione figurativa e la quota di sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, fino ad esaurimento del fondo stesso, per un ammontare pari al 70% del totale delle prestazioni.
3. La Regione Campania stabilisce l'importo disponibile sul fondo regionale, per la compartecipazione al pagamento del sostegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni, e su tale importo l'Inps effettuerà il relativo monitoraggio e rendicontazione della spesa.
4. Le risorse a valere sul fondo regionale (FSE –POR ed eventuali risorse proprie), di cui al punto 3 dell'accordo del 16 aprile 2009,

- sono trasferite dalla Regione all'Inps con apposito provvedimento regionale.
5. La Regione si impegna a costituire, con cadenza trimestrale, provvista fondi anticipata, presso l'Inps con le modalità **concordate con la** Direzione Regionale dell'INPS.
 6. L'Inps corrisponde l'intera prestazione e **imputerà le quote** a carico del Fondo nazionale e del Fondo regionale a consuntivo dopo aver ricevuto le informazioni relative alla certificabilità delle spese del Fse.
 7. L'Inps provvede al pagamento complessivo nel limite del fondo nazionale e delle risorse del **Fondo regionale** messe a disposizione dalla Regione all'INPS.
 8. Le parti convengono che **la presente convenzione si applica alle** richieste che prevedono esclusivamente il pagamento diretto.

Articolo 3

(Erogazione delle prestazioni di CIG in deroga)

1. L'autorizzazione della concessione dell'ammortizzatore in deroga è in capo alla Regione.
2. In attuazione del comma 3 dell'articolo 7 ter della legge 33/2009, la Regione trasmette all'Inps, in via telematica, secondo le specifiche di cui all'allegato 1, le informazioni relative alle autorizzazioni concesse.
3. Alla ricezione del provvedimento autorizzatorio, l'Inps procede al pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. Le imprese invieranno tali dati all'Inps esclusivamente in via telematica sulla base dell'apposita procedura Inps.

4. Il pagamento della prestazione, a norma del comma 10 dell'art.19 della legge 2/2009 e succ. modifiche, avverrà solo previa sottoscrizione da parte dei beneficiari della dichiarazione di immediata disponibilità (sulla base di una modulistica definita dall'Inps allegato 2), a partecipare a progetti di riqualificazione o se sono stati posti in Cig in deroga per cessazione dell'attività o per procedure concorsuali con cessazione dell'esercizio di impresa, ad accettare un'offerta lavorativa congrua. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai lavoratori ed inviate dalle aziende contestualmente all'invio all'Inps delle informazioni necessarie al pagamento della prestazione del primo mese (SR41).

5. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 ter legge 33/2009, l'Istituto, in attesa dei provvedimenti di autorizzazione regionale, è autorizzato ad anticipare, su domanda delle aziende, i trattamenti di integrazione salariale dandone comunicazione alla Regione.

6. L'Istituto effettuerà l'anticipazione dei trattamenti di Cig in deroga per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa imputando, provvisoriamente, l'intero trattamento e i contributi figurativi sul fondo nazionale.

Decorsi 4 mesi, senza che sia pervenuto alcun provvedimento autorizzatorio della Regione, o in caso di reiezione, l'Inps, dandone comunicazione alla Regione, procede al recupero nei confronti dell'azienda delle somme anticipate.

Articolo 4

(Rendicontazione della spesa)

1. L'Inps rende disponibili alla Regione, in via telematica e mensilmente, i dati analitici e sintetici relativi alla spesa effettuata per ogni singola autorizzazione comprensivi degli elementi di dettaglio riferiti alla singola azienda e per singolo lavoratore secondo l'allegato 3.

Articolo 5

(Monitoraggio della spesa)

1. L'Inps rende disponibile alla Regione, in via telematica, il monitoraggio della spesa, secondo l'allegato 4 suddiviso per fondi, così articolato:

- importo stanziato;
- importo autorizzato totale e per singola autorizzazione;
- spesa effettuata totale e per singola autorizzazione;
- residuo disponibile per ciascun fondo con la relativa percentuale di utilizzo rispetto allo stanziato.

Articolo 6

Forme di collaborazione

1. La Regione potrà avvalersi di INPS e Italia Lavoro per la verifica dei requisiti delle domande pervenute dalle imprese.

2. L'INPS, anche avvalendosi di Italia Lavoro, rende disponibile su richiesta della Regione, la strumentazione informatica, connessa alla Banca dati percettori finalizzata al supporto delle attività dei servizi per il lavoro ed al monitoraggio e alla rendicontazione degli interventi di politica attiva.

3. L'INPS e la Regione, ai fini dei compiti di monitoraggio e di valutazione affidati all'ISFOL dal MLPS, rendono disponibili le informazioni pertinenti.

Art. 7

(Strumenti di raccordo con le politiche attive)

1. L'Inps e la Regione concordano nell'esigenza di permettere l'accesso ai dati della banca dati percettori di prestazioni INPS, secondo modalità di accesso oggetto di apposito protocollo.
2. In conformità al comma 10 dell'articolo 19 della legge 2/2009 e successive modifiche, e del punto 11 dell'accordo Regione - Ministero del 16 aprile 2009 la Regione dà *indicazione* ai "servizi competenti" circa le modalità con le quali comunicare all'Inps:
 - a. eventuali rifiuti dei lavoratori a partecipare ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro o ad un corso di formazione o riqualificazione o ad accettare una offerta di lavoro congrua;
 - b. i nominativi dei soggetti che sono stati avviati ad attività formative o di reinserimento, nonché la durata e la tipologia di tali attività o contratti.
3. La comunicazione deve pervenire all'Inps in via telematica secondo l'allegato 5. L'Inps comunica contestualmente in via telematica alla Regione e al MLPS la sospensione della prestazione.

Articolo 8

(Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003)

L'INPS e la Regione si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS e la Regione, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

E' assicurato altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi ne' in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi della legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 9
(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione si applica ai trattamenti in deroga, di cui agli accordi Stato Regioni e autorizzati dalla Regione, a far data dalla firma della presente convenzione e per tutto l'anno 2009.
2. In assenza di una successiva nuova convenzione, la presente si intende applicabile anche in relazione ai trattamenti in deroga autorizzati a valere sulle risorse stanziare per gli anni successivi che dovranno essere definite.
3. Gli allegati tecnici alla presente convenzione sono da ritenersi ancora modificabili in base alle esigenze di coordinamento e scambio di informazioni fra INPS e Regione

Direttore Regionale INPS

Per la Regione